

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 19 ottobre 2004

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 21

**Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità –  
Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari**  
Pag. 20738

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22

**Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità  
in Calabria**  
Pag. 20741

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 23

**Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per  
l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro**  
Pag. 20741

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 24

**Modifica ed integrazione alla legge regionale 11 agosto  
2004, n. 18**  
Pag. 20743

## PARTE PRIMA

### SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 21

**Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità –  
Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n. 19: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio, – Legge Urbanistica della Calabria» – interviene mediante politiche finalizzate a:

- a) valorizzare le produzioni agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
- b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
- c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
- d) garantire la sicurezza degli alimenti;
- e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
- f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
- g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quale precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare;
- h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

#### Art. 2

##### Individuazione – Definizioni

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività lo-

cali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.

4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.

### Art. 3

#### *Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali*

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:

a) che la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l'economia locale;

b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;

c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall'offerta locale;

d) che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;

e) che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

### Art. 4

#### *Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità*

1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:

a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro-alimentare regionale;

b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;

c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;

d) che vi sia integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

### Art. 5

#### *Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità*

1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati dal Consiglio regionale, su proposta:

a) delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto;

b) delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province;

c) dei soggetti di cui all'art. 1 Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

### Art. 6

#### *Società di distretto*

1. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico – società di distretto – rappresentativo della economia del distretto che avrà il compito di:

a) rafforzare i legami, le relazioni e gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato;

b) predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare e fra queste il mercato;

c) agevolare la caratterizzazione dell'area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;

d) favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l'emersione del lavoro non regolarizzato;

e) favorire la specializzazione dell'area anche nell'ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro-alimentare;

f) sostenere domande aggregate, intercomunali, per infrastrutture che abbiano tra gli obiettivi prioritari la facilitazione delle mobilità delle produzioni agro-alimentari esitate nel distretto;

g) favorire allocazione nel distretto di aziende della produzione e dell'indotto dell'agro alimentare e dell'agro-industriale;

h) realizzare, con il concorso regionale, nazionale e comunitario, politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni esitate nel distretto;

i) quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni del distretto;

j) predisporre una relazione annuale sull'attività svolte da inoltrare al comitato di distretto di cui al successivo art. 7

### Art. 7

#### *Comitato di distretto*

1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.

2. Il comitato di distretto è costituito da:

1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale;

1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;

1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;

1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale;

1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio;

1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero;

1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria;

1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;

1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale;

3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.

2. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:

a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro-alimentari, agroindustriali del distretto;

b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;

c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico - culturali;

d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;

e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si porranno;

f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6 punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;

g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

#### Art. 8

##### *Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari*

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) il distretto agro-alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

#### Art. 9

##### *Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari*

1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:

- Paludi
- Rossano
- Corigliano Calabro
- S. Giorgio Albanese
- Vaccarizzo Albanese
- S. Cosmo Albanese
- S. Demetrio Corone
- Firmo
- Frascineto
- Lungro

— Roggiano Gravina

— S. Marco Argentano

— Tarsia

— Terranova da Sibari

— Cassano allo Ionio

— Spezzano Albanese

— S. Lorenzo del Vallo

— Altomonte

— Saracena

— Castrovillari

— Francavilla Marittima

— Cerchiara di Calabria

— Villapiana

— Trebisacce

— Amendolara

— Roseto Capo Spulico

— Rocca Imperiale

— Montegiordano

— Albidona

— Civita

— Plataci

— San Basile

In quanto presentano caratteristiche:

a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;

b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agroindustriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;

d) di rilevante PLV agricola, agro-alimentare e agro-industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;

e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. O.P. Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.

2. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristiche e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.

3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'art. 7 della presente legge.

#### Art. 10

##### *Disposizioni finali*

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

**Giuseppe Chiaravalloti**

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22

**Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. La Giunta regionale è delegata, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, alla istituzione di nuovi distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

**Giuseppe Chiaravalloti**

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 23

**Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*Oggetto*

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a salvaguardare, migliorare e promuovere la coltura e la produzione del cedro (*citrus medica*).

2. In particolare, la legge disciplina la difesa ed il sostegno della filiera cedricola al fine di:

- a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del cedro;
- b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del cedro e delle attività connesse e conseguenti;
- c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

3. L'area cui sono destinati gli interventi previsti nella presente legge è delimitata dal territorio dei comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, Sangineto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

**Art. 2**

*Interventi per il settore cedricolo*

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Regione determina annualmente la spesa da destinare al sostegno della coltivazione del cedro, secondo quanto stabilito dall'art. 13 Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comu-

nità Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999.

**Art. 3**

*Consorzio di tutela del cedro di Calabria e Catasto cedricolo*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della collaborazione del «Consorzio del Cedro di Calabria», con sede in Santa Maria del Cedro (CS), già operante nei settori della valorizzazione ed incremento della produzione del cedro, di seguito denominato Consorzio. A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il «Consorzio del Cedro di Calabria» provvederà ad apportare le opportune modifiche statutarie secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo della Giunta regionale.

2. Possono aderire al Consorzio tutte le aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione, in forma singola o associata nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a cedro, i cui fondi o impianti siano collocati all'interno dell'area di cui all'articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.

3. I soggetti di cui al comma precedente aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate e delle caratteristiche aziendali secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

4. Ai fini dell'adesione al Consorzio, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le aziende di produzione del cedro hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Calabria – Assessorato all'Agricoltura – Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le superfici coltivate a cedro e, per ciascuna particella, il numero delle piante, la data della messa a dimora, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.

5. Entro la stessa data le aziende di trasformazione e commercializzazione del cedro hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Calabria – Assessorato all'Agricoltura – Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le caratteristiche dell'azienda, la tipologia sociale, i dati fiscali, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese.

6. La denuncia all'Assessorato all'Agricoltura – Ispettorato provinciale di Cosenza di cui ai commi precedenti costituisce requisito per l'adesione al Consorzio e per l'inserimento all'interno del Catasto cedricolo.

**Art. 4**

*Finalità del Consorzio*

1. Il Consorzio ha come finalità la promozione, l'incremento e la valorizzazione del cedro, nell'interesse dei produttori, dei trasformatori, degli operatori commerciali e dei consumatori attraverso:

- a) l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi;
- b) la lavorazione e trasformazione dei frutti del cedro;
- c) la realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
- d) il sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti da parte delle aziende consorziate;
- e) la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
- f) la formazione professionale per addetti al settore;
- g) l'assistenza tecnica, giuridica ed informativa alle aziende appartenenti alla filiera produttiva;

h) la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici nella produzione e trasformazione del cedro;

i) la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali relativi alla filiera cedricola con il sostegno della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

j) la promozione del consumo dei derivati del cedro attraverso specifiche politiche di marketing.

2. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare la destinazione per almeno dieci anni.

#### **Art. 5**

##### *Funzioni del Consorzio*

1. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo trasmessi ai competenti organi regionali.

2. La Regione affida al Consorzio la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore cedricolo.

3. Per gli interventi di cui all'articolo precedente, il Consorzio può presentare alla Regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione dei relativi obiettivi, anche in partenariato con i comuni di cui all'art. 1 comma 4 della presente legge.

4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regola le attività del Consorzio, nel rispetto dell'articolo 34 del Trattato.

5. Gli atti di cui al comma precedente sono approvati d'intesa con la Commissione Consiliare competente.

#### **Art. 6**

##### *Statuto ed organi del Consorzio*

1. Il Consorzio ha uno Statuto, al quale compete la disciplina degli organi e delle funzioni consortili ove non contemplata dalla presente legge.

2. Sono organi del Consorzio di tutela del cedro di Calabria:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale.

#### **Art. 7**

##### *Assemblea dei Soci*

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 3.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art. 3 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.

4. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio.

5. L'Assemblea dei Soci provvede a nominare il Presidente del Consorzio che assume altresì le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.

#### **Art. 8**

##### *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:

a) quattro componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall'Assemblea;

b) un componente nominato dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto con cui può esprimere un massimo di quattro preferenze.

3. L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con i conferimenti.

4. Saranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Non possono essere eletti quali Consiglieri:

— i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio;

— i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

— coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

— coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

— i dipendenti del Consorzio;

— coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

— coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

9. I poteri dei consiglieri e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono conferiti o fissati dallo Statuto.

#### **Art. 9**

##### *Presidente*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10**

##### *Collegio Sindacale*

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Consiglio regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, fra le persone estranee al Consorzio.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige la relazione annuale che

viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati è trasmesso all'Assessorato all'Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta Regionale.

**Art. 11**  
*Vigilanza*

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all'Agricoltura che ha facoltà di effettuare ispezioni.

2. Quando dalle ispezioni risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell'Assessorato all'Agricoltura, la Giunta Regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi.

4. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

**Art. 12**  
*Situazione economico-finanziaria del Consorzio*

1. Alla prima riunione successiva all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell'ente, predispone una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso.

2. L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all'interno di un Piano di ristrutturazione.

**Art. 13**  
*Norma finanziaria e rinvio*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 2004 in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) si provvede con la quota parte dell'UPB 81.01.01 (capitolo 7001101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

2. Con il medesimo atto normativo di cui al comma precedente si provvede alla disciplina di dettaglio delle disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.

4. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato.

5. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una specifica relazione annuale.

**Art. 14**  
*Norme transitorie*

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.

2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina di propria competenza.

4. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto.

5. L'Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

6. Per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

7. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale.

8. Fino alla nomina dei nuovi organi consorziali ed in attesa delle modifiche statutarie di cui all'art. 3, il Consorzio del Cedro di Calabria, nell'attuale assetto statutario, provvederà all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della presente legge.

**Art. 15**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

**Giuseppe Chiaravalloti**

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 24

**Modifica ed integrazione alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. All'art. 12 bis, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, dopo le parole: «... in base all'art. 2 della presente legge» sono aggiunte le seguenti parole: «Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

**Giuseppe Chiaravalloti**

---

**Vendita:**

un fascicolo ordinario di Parti I e II: euro 0,77 (L. 1.500); arretrato: euro 1,55 (L. 3.000);  
un fascicolo di supplemento straordinario:  
prezzo di copertina in ragione di euro 0,77 (L. 1.500) ogni 32 pagine.  
Un fascicolo di Parte III: euro 0,52 (L. 1.000); arretrato: euro 1,03 (L. 2.000).

**Prezzi e condizioni di abbonamento:**

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)  
euro 36,15 (L. 70.000).  
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)  
euro 18,08 (L. 35.000).

**Condizioni di pagamento:**

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

*Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.*

---

---

**Editore:**

REGIONE CALABRIA  
AUT. TRIBUNALE CATANZARO  
N. 31/1994

Direttore responsabile:  
OLDANI MESORACA

Redattore:  
FRANCESCO LE PERA

**Stampa:**

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.  
CATANZARO

---